

Novembre 2023

Le informative per l'azienda

Il c.d. Collegato fiscale in sintesi	2
Decreto proroghe	6
Primi chiarimenti ministeriali sul decreto lavoro	7
Familiari a carico in CU	11
Anomalie su definizione della posizione assicurativa per cassa integrazione	12
Adempimenti per apprendistato di primo livello	13
Rivalutate le sanzioni per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro	15
Contributo addizionale per Cigs in deroga	16
Diritto del lavoratore all'accesso ai dati di geolocalizzazione	17

L'agenda delle scadenze

Principali scadenze dal 1° al 30 novembre 2023	18
--	----

Scadenze contrattuali

Principali scadenze contrattuali del mese di novembre 2023	20
--	----

1

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Le informative per l'azienda

OGGETTO: IL C.D. COLLEGATO FISCALE IN SINTESI

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2023 il D.L. 145/2023, rubricato "Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili", ribattezzato Collegato fiscale alla Legge di Bilancio.

Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi che, come previsto dall'articolo 24, salvo previsioni specifiche, entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e quindi il 19 ottobre 2023.

Riferimento	Contenuto
Articolo 1	<p>Anticipo conguaglio di perequazione anno 2023</p> <p>In via eccezionale, viene anticipato, con il fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2023 e di sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all'articolo 24, comma 5, L. 41/1986, al 1° dicembre 2023.</p> <p>Gli aumenti sono calcolati applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria relativo al semestre precedente il mese di decorrenza dell'aumento all'analogo valore medio relativo al semestre precedente.</p>
Articolo 2	<p>Verifiche reddituali pensionati</p> <p>Il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche, relative al periodo d'imposta 2021, nonché alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10-bis, D.L. 207/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. 14/2009, relative al periodo di imposta 2020, è avviato entro il 31 dicembre 2024.</p> <p>L'Inps procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.</p>
Articolo 3	<p>Anticipo rinnovo contratti pubblici</p> <p>Relativamente ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali, in via eccezionale, l'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, L. 234/2021, nel mese di dicembre 2023 è incrementato, a valere sul 2024, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salvi eventuali successivi conguagli. Il predetto incremento non rileva ai fini dell'attribuzione del beneficio di cui all'articolo 1, comma 281, L. 197/2022, come modificato dall'articolo 39, D.L. 48/2023,</p>

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20900 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

	convertito, con modificazioni, dalla L. 85/2023.
Articolo 4	<p>Versamento seconda rata di acconto imposte dirette</p> <p>Per il solo periodo d'imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita Iva che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro, effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi Inail, entro il 16 gennaio dell'anno successivo, oppure in 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 20, comma 2, D.Lgs. 241/1997.</p>
Articolo 5	<p>Riversamento credito di imposta attività Ricerca e sviluppo</p> <p>Slitta al 30 giugno 2024 rispetto al previgente 30 novembre 2023 il termine per la presentazione della domanda di accesso alla procedura di riversamento spontaneo del credito per attività di R&S; inoltre, slitta al 16 dicembre 2024 il termine, precedentemente individuato al 16 dicembre 2023, per il versamento dell'importo o della prima rata dovuta. Viene anche previsto che in deroga all'articolo 3, comma 3, L. 212/2000, il termine di decadenza per l'emissione degli atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo, è prorogato di un anno con riferimento ai crediti d'imposta di cui all'articolo 5, comma 7, D.L. 146/2021, utilizzati negli anni 2016 e 2017.</p>
Articolo 6, commi 1-2	<p>Contributo di solidarietà 2023</p> <p>Modificando le previsioni di cui all'articolo 1, commi 115-119, L. 197/2022, viene previsto che, per il solo 2023, ai fini della determinazione del contributo di solidarietà, introdotto con il fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, un contributo di solidarietà temporaneo a carico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica; - dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale; - dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale; - dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi; - dei soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione Europea <p>non concorrono alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera b), Tuir, nel testo</p>

	<p>previgente alle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 33, lettera q), L. 244/2007, nel limite del 30% del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. Nel caso di esclusione degli utilizzi di riserve del patrimonio netto dal reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 devono parimenti essere esclusi dal calcolo della media dei redditi complessivi conseguiti nei 4 periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto che hanno concorso al reddito nei suddetti 4 periodi di imposta, sino a concorrenza dell'esclusione operata nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.</p> <p>Inoltre, viene istituito, per il solo anno 2024, un contributo di solidarietà, a carico dei soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui sopra, di ammontare pari al beneficio che si ottiene per effetto dell'applicazione delle previsioni di cui sopra, da versarsi in 2 rate di pari importo entro il 30 maggio e il 30 ottobre 2024.</p>
<p>Articolo 7</p>	<p>Riduzione accise sui prodotti energetici</p> <p>Viene modificata la previsione di cui all'articolo 1, commi 290-291, L. 244/2007, con cui, ai fini della tutela del cittadino consumatore, è stato previsto che con Decreto Mef, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal D.Lgs. 504/1995, sono diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell'Iva derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio, stabilendo che il Decreto Mef può essere adottato se il prezzo aumenta, sulla media del mese precedente (prima era il bimestre), rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere; il Decreto tiene conto dell'eventuale diminuzione, nella media del bimestre (prima era quadrimestre) precedente all'adozione del medesimo Decreto, del prezzo, rispetto a quello indicato nell'ultimo Documento di economia e finanza o nella relativa Nota di aggiornamento presentati alle Camere.</p>
<p>Articolo 8</p>	<p>Rifinanziamento nuova Sabatini</p> <p>Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuati ai sensi dell'articolo 2, D.L. 69/2013, è autorizzata la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2023.</p>
<p>Articolo 9</p>	<p>Disposizioni inerenti ai lavoratori a tempo parziale ciclico</p> <p>Viene stabilito che la disposizione di cui all'articolo 2-bis, comma 1, D.L. 50/2022, nella parte in cui prevede il riconoscimento, per l'anno 2022, di un'indennità <i>una tantum</i> a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021, si intende riferita ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale che prevede periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non</p>

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

	<p>inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.</p> <p>Inoltre, per l'anno 2023, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2022, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl) o di un trattamento pensionistico, è attribuita un'indennità <i>una tantum</i> pari a 550 euro. L'indennità può essere riconosciuta solo una volta al medesimo lavoratore. L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Tuir. L'indennità è erogata dall'Inps, nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2023.</p>
<p>Articolo 10</p>	<p>Regime transitorio reddito di cittadinanza</p> <p>Viene esteso al 30 novembre 2023 il termine per comunicare all'Inps da parte dei servizi sociali l'avvenuta presa in carico dei soggetti non attivabili al lavoro. Decorso il termine, in assenza della comunicazione citata, l'erogazione del reddito di cittadinanza (7 mensilità per il 2023).</p>

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Le informative per l'azienda

Oggetto: DECRETO PROROGHE

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 132/2023 (cosiddetto "*Decreto Proroghe*"), in vigore dal 30 settembre scorso:

- è stata prorogata al 31 dicembre prossimo il diritto al lavoro agile in favore dei lavoratori c.d. *super fragili*;
- è stata concessa una dilazione temporale per la riorganizzazione del Ministero del lavoro fino al 30 novembre 2023;
- è stato stabilito che i versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi assicurativi in scadenza dal 4 al 31 luglio 2023, dovuti dai soggetti che alla data del 4 luglio 2023 avevano la residenza o la sede legale od operativa in uno dei Comuni interessati dagli eventi metereologici che hanno colpito la regione Lombardia, si considerano effettuati nei termini se versati in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023.

Quanto allo *smart working* di origine pandemica, anche per la categoria dei c.d. *super fragili* il termine è dunque stato ulteriormente spostato al 31 dicembre, analogamente a quanto già previsto per i genitori di *under 14* e per i lavoratori fragili (individuati come tali dal medico competente perché maggiormente esposti al rischio di contagio nell'ambito della sorveglianza sanitaria eccezionale), dovendo perciò i datori di lavoro assicurare fino a tale data ai lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità individuate dal D.M. salute 4 febbraio 2022, lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione e ferma l'applicazione delle disposizioni dei relativi Ccnl, ove più favorevoli rispetto alla legge.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Le informative per l'azienda

Oggetto: PRIMI CHIARIMENTI MINISTERIALI SUL DECRETO LAVORO

Il D.L. 48/2023, in vigore dal 5 maggio 2023 e convertito, con modificazioni, dalla L. 85/2023, in vigore dal 4 luglio 2023, ha modificato la disciplina del contratto di lavoro subordinato a termine (Capo III, D.Lgs. 81/2015) e il Ministero del lavoro, con circolare n. 9/2023, ha fornito le prime indicazioni sulle novità intervenute, precisando che la propria circolare n. 17/2018 continua ad applicarsi per le parti non incompatibili con le nuove disposizioni introdotte dal D.L. 48/2023 e con gli orientamenti illustrati con la circolare in trattazione.

Profili invariati	Limite massimo di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore (24 mesi, fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, D.Lgs. 81/2015).
	Possibilità di un'ulteriore stipula di un contratto a tempo determinato, della durata massima di 12 mesi, presso l'ITL (articolo 19, comma 3, D.Lgs. 81/2015).
	Numero massimo di proroghe consentite per contratti a termine (massimo 4 nei 24 mesi).
	Regime delle interruzioni tra un contratto a termine e l'altro (c.d. <i>stop and go</i>).
Profili modificati	Condizioni che possono legittimare l'apposizione del termine al contratto di lavoro.
	Proroghe e rinnovi del contratto a termine.
	Modalità di computo dei limiti percentuali di lavoratori che possono essere assunti con contratto di somministrazione.

7

Rapporti a termine

Condizioni

Quanto alla disciplina delle condizioni legittimanti l'apposizione di un termine al contratto di lavoro (articolo 19, D.Lgs. 81/2015), sono state del tutto soppresse le condizioni in precedenza riferite:

- a esigenze temporanee e oggettive estranee all'ordinaria attività (previgente lettera a);
- a esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria (previgente lettera b).

Le nuove condizioni introdotte valorizzano il ruolo della contrattazione collettiva nell'individuare i casi che consentono di apporre al contratto un termine superiore ai 12 mesi entro la durata massima di 24 mesi:

- la nuova lettera a) riafferma la prerogativa, già riconosciuta alla contrattazione collettiva, di individuare tali casi, purché a opera dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai contratti collettivi aziendali stipulati dalle RSA delle suddette associazioni, o dalla RSU;

- la nuova lettera b) esplicita che, in assenza delle previsioni di cui alla lettera a) che richiama tutti i livelli della contrattazione collettiva, le condizioni possono essere individuate dai contratti collettivi applicati in azienda (nel rispetto dell'articolo 51, D.Lgs. 81/2015 in ordine alla qualificazione dei soggetti stipulanti), introducendo anche la possibilità che le parti del contratto individuale di lavoro (in assenza di specifiche previsioni contenute nei contratti collettivi) possano individuare esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva che giustificano l'apposizione di un termine di durata superiore ai 12 mesi (non oltre i 24), ma solo in via temporanea entro il 30 aprile 2024, data da intendersi riferita alla stipula del contratto di lavoro, la cui durata, pertanto, potrà anche proseguire oltre il 30 aprile 2024.

Il Ministero chiarisce altresì che:

- se i contratti collettivi contengono un mero rinvio alle fattispecie legali ex D.L. 87/2018, le stesse possono ritenersi superate dalla nuova disciplina, con conseguente possibilità di ricorso ai contratti collettivi applicati in azienda o, solo fino al 30 aprile 2024, all'esercizio dell'autonomia delle parti del contratto individuale di lavoro;

- se i contratti collettivi contengono causali riconducibili al previgente articolo 19, comma 1, lettera b-bis) (inserita dall'articolo 41-bis, D.L. 73/2021), le stesse potranno continuare a essere utilizzate per il periodo di vigenza del contratto collettivo;

- restano utilizzabili le causali introdotte da qualsiasi livello della contrattazione collettiva (come definita dall'articolo 51, D.Lgs. 81/2015) che individuino concrete condizioni per il ricorso al contratto a termine, purché non si limitino a un mero rinvio alle fattispecie legali di cui alla previgente disciplina, ormai superata dalla riforma in esame.

La nuova lettera b-bis), in ultimo, riafferma la possibilità per il datore di lavoro, già prevista in precedenza, di far ricorso al contratto a termine per sostituire altri lavoratori e, anche se la formulazione letterale utilizzata è in parte diversa dalla previgente (che faceva riferimento a esigenze di sostituzione di altri lavoratori), il Ministero conferma l'onere per il datore di lavoro di precisare nel contratto le ragioni concrete ed effettive della sostituzione, ancor più qualora il datore di lavoro intenda avvalersi dei benefici connessi a specifiche ipotesi di assunzione per sostituzione. Il D.L. 48/2023 ha anche abrogato il comma 1.1, articolo 19, D.Lgs. 81/2015 (inserito dall'articolo 41-bis, D.L. 73/2021 per riconoscere temporaneamente, nell'ambito delle misure emergenziali pandemiche, la possibilità per i contratti collettivi di individuare specifiche esigenze per apporre ai contratti di lavoro subordinato un termine di durata superiore ai 12 mesi, ma comunque non eccedente 24 mesi), ma tale possibilità è ora stabilmente confermata dalla nuova lettera a).

Per i contratti a termine stipulati dalle PP.AA., da università private (incluse le filiazioni di università straniere), da istituti pubblici di ricerca, da società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero da enti privati di ricerca con lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di *know-how*, di supporto

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa è esclusa l'applicazione dell'articolo 19, comma 1, D.Lgs. 81/2015 (sia il termine massimo complessivo di 24 mesi, sia le nuove causali indicate dal D.L. 48/2023, restando ferme quelle previste dall'articolo 36, D.Lgs. 165/2001, che consente l'utilizzo di tale tipologia contrattuale solo in presenza di "*comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale*" con indicazione sempre necessaria, indipendentemente dalla durata del contratto di lavoro). Sul punto, fatti salvi eventuali chiarimenti del Dipartimento per la funzione pubblica, il Ministero precisa che la durata massima dei contratti a termine continua a essere di 36 mesi.

Proroghe e rinnovi

Alla luce delle novità intervenute, il comma 1, articolo 21, D.Lgs. 81/2015 disciplina ora con maggiore uniformità il regime delle proroghe e dei rinnovi che, nei primi 12 mesi, possono intervenire liberamente, senza dover specificare alcuna condizione (necessaria invece per periodi successivi), ferma restando la trasformazione del contratto a tempo indeterminato per violazioni di quanto previsto.

In relazione alla distinzione fra le proroghe e i rinnovi, vale ancora quanto illustrato nella circolare n. 17/2018, § 1.1 (la proroga presuppone che restino invariate le ragioni che avevano giustificato inizialmente l'assunzione a termine, fatta salva la necessità di prorogarne la durata, con la conseguenza che non è possibile prorogare un contratto modificandone la motivazione, in quanto ciò darebbe luogo a un nuovo contratto a termine ricadente nella disciplina del rinnovo, anche se senza soluzione di continuità con il precedente rapporto; si ricade altresì nell'ipotesi del rinnovo qualora un nuovo contratto a termine decorra dopo la scadenza del precedente contratto).

In sede di conversione in legge del decreto in commento è stata introdotta una previsione volta a consentire ulteriori contratti a termine acausali per massimo 12 mesi, indipendentemente da eventuali rapporti già intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore prima del 5 maggio 2023. Più in particolare, la disposizione prevede che, ai fini del raggiungimento del limite massimo di 12 mesi (previsto sia per l'originaria instaurazione del rapporto che per proroghe e rinnovi acausali), si tiene conto solo dei contratti stipulati dal 5 maggio 2023, escludendo eventuali rapporti a termine intercorsi tra le medesime parti in precedenza. Tale disposizione è in vigore dal 4 luglio 2023 e per suo effetto i datori di lavoro possono liberamente fare ricorso al contratto di lavoro a termine per un ulteriore periodo (massimo) di 12 mesi, senza dover ricorrere alle specifiche condizioni previste, indipendentemente da eventuali rapporti già intercorsi con lo stesso lavoratore in forza di contratti stipulati prima del 5 maggio 2023. L'espressione "*contratti stipulati*" utilizzata è riferita sia ai rinnovi di precedenti contratti di lavoro a termine, sia alle proroghe di contratti già in essere.

Ad esempio, se dopo il 5 maggio 2023 è scaduto un contratto a termine instaurato prima di tale data, lo stesso può essere rinnovato o prorogato "*liberamente*" per ulteriori 12 mesi; se tra il 5 maggio e il 4 luglio 2023 è stato rinnovato o prorogato un contratto per 6 mesi, si potrà fare ricorso al contratto a termine per un ulteriore periodo non superiore a 6 mesi "*senza condizioni*".

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Rapporti in somministrazione

All'atto della conversione del decreto è stato modificato l'articolo 31, comma 1, D.Lgs. 81/2015 sulla somministrazione di lavoro a tempo indeterminato:

- ai fini del rispetto del limite del 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio, previsto salvo diversa indicazione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, non rilevano i lavoratori somministrati assunti dall'agenzia di somministrazione con contratto di apprendistato;
- è esclusa l'applicabilità di limiti quantitativi per la somministrazione di alcune categorie di lavoratori, tassativamente individuate, tra cui i soggetti disoccupati che fruiscono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.

Si ricorda che sono lavoratori svantaggiati coloro per i quali ricorra, in via alternativa, una delle seguenti condizioni:

- a) siano privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- b) abbiano un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- c) non possiedano un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o abbiano completato la formazione a tempo pieno da non più di 2e anni e non abbiano ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- d) abbiano superato i 50 anni di età;
- e) siano adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
- f) siano occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- g) appartengano a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e abbiano la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso a un'occupazione stabile.

Rientrano, invece, nella categoria di lavoratori molto svantaggiati i soggetti privi da almeno 24 mesi di un impiego regolarmente retribuito e quelli che, privi da almeno 12 mesi di un impiego regolarmente retribuito, appartengono a una delle categorie indicate dalle lettere da b a g sopra richiamate.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Le informative per l'azienda

Oggetto: FAMILIARI A CARICO IN CU

Con la risoluzione n. 55/E/2023, l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulla compilazione della Certificazione Unica 2024, sezione "*Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico*", alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 230/2021 che ha istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico.

Sulla base della normativa, per il periodo d'imposta 2023, per ciascun figlio a carico di età inferiore a 21 anni, il riconoscimento della detrazione per carichi di famiglia è sostituito dall'erogazione dell'AUU, fatto salvo quanto previsto dal citato decreto.

L'Agenzia delle entrate:

- conferma ai sostituti d'imposta di dover compilare la sezione dedicata ai "*Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico*" anche nell'ipotesi in cui, per i soggetti ivi indicati, non si sia provveduto al riconoscimento della detrazione per carichi di famiglia ex articolo 12, Tuir o di oneri e spese sostenute nell'interesse di tali familiari;
- evidenzia che le informazioni relative ai figli a carico per cui non spettano le detrazioni ex articolo 12, comma 1, lettera c), Tuir sono necessarie per la determinazione delle addizionali regionali all'Irpef con riferimento alle Regioni che prevedono particolari agevolazioni correlate al carico fiscale;
- riferisce che una completa esposizione delle informazioni riferite ai familiari a carico risulta necessaria per la corretta applicazione delle norme a seguito delle recenti disposizioni in tema di welfare aziendale (innalzamento a 3.000 euro del valore dei fringe benefit);
- sottolinea che un prospetto dei familiari a carico completo, con i codici fiscali dei figli per i quali il contribuente fruisce dell'Assegno unico, consente all'Agenzia di avere a disposizione informazioni fondamentali per poter attribuire nella dichiarazione dei redditi precompilata le spese sostenute per i figli comunicate dai soggetti terzi, permettendo quindi al contribuente di accettare la dichiarazione proposta e beneficiare delle conseguenti agevolazioni sui controlli.

Nelle istruzioni per la compilazione della CU 2024 verranno illustrate le modalità di compilazione della sezione "*Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico*" con riferimento alle novità sopra descritte.

L'Inps, con il messaggio n. 3607/2023, proprio a seguito della citata risoluzione, segnala che è interesse dei beneficiari di prestazioni pensionistiche e previdenziali comunicare all'Istituto, mediante il servizio "*Detrazioni fiscali – domanda e gestione*" disponibile sul proprio sito, anche i dati relativi ai figli a carico nel periodo d'imposta di riferimento, ancorché se beneficiari dell'AUU per ottenere una più definita certificazione fiscale (CU 2024) utile anche a consentire la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate, della dichiarazione dei redditi precompilata, completata con le spese fiscalmente agevolate sostenute per i figli.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Le informative per l'azienda

Oggetto: ANOMALIE SU DEFINIZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA PER CASSA INTEGRAZIONE

Si comunica che l'Inps, con il messaggio n. 3396/2023, ha reso noto di aver individuato, tra gli obiettivi del Piano di Evoluzione dei Servizi 2023, quello di ridurre le anomalie/errori del conto individuale unificato, attraverso la loro rilevazione automatica e la loro successiva sistemazione, per poter così perseguire le attività relative alla sistemazione della posizione assicurativa.

Per tutti i soggetti contribuenti e i loro intermediari, è stato previsto l'invio di apposite comunicazioni delle posizioni anomale rilevate, con lo scopo di sanare tempestivamente i conti individuali con la conseguente regolarità contributiva del soggetto datoriale. Con frequenza periodica, l'Inps invierà comunicazioni ai datori di lavoro e ai loro intermediari evidenziando i *ticket* di Cassa Integrazione/Fondi di Solidarietà che hanno generato almeno un'anomalia, non ancora risolta, riguardante competenze precedenti. Le comunicazioni, inviate tramite posta elettronica certificata (pec) al datore di lavoro, conterranno il prospetto delle posizioni di pertinenza e l'elenco dei *ticket*, corredato da alcune informazioni, tra cui i conteggi sulle anomalie. Tali comunicazioni, inoltre, rimanderanno alla consultazione attiva del "*Cruscotto CIG e Fondi*", facilitando i destinatari della comunicazione nella consultazione dei dettagli, grazie ai dati contenuti negli archivi dell'Istituto.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Le informative per l'azienda

Oggetto: ADEMPIMENTI PER APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO

La Legge di Bilancio 2022 aveva previsto che, per i contratti di apprendistato di primo livello stipulati nel 2022, fosse riconosciuto, ai datori di lavoro con un numero di addetti pari o inferiore a 9, all'atto dell'assunzione, uno sgravio contributivo del 100% della contribuzione dovuta, per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. Tale agevolazione non è stata rinnovata per il 2023 perciò non può essere applicata ai lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2023, per i quali i datori di lavoro interessati sono tenuti agli adempimenti informativi e contributivi secondo la disciplina illustrata dall'Inps nel messaggio 3618/2023.

Regime contributivo

Con riguardo agli obblighi contributivi a carico del datore di lavoro con numero di addetti pari o inferiore a 9, la contribuzione dovuta è fissata secondo le misure crescenti dell'1,50% (nei primi 12 mesi), del 3% (dal 13° al 24° mese) e ridotta al 5% (dal 25° mese).

Inoltre, le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello non sono soggette alla disciplina del contributo di licenziamento (c.d. ticket di licenziamento) e sono esonerate dal versamento della contribuzione di finanziamento dell'ASpl e dal relativo contributo integrativo (pari, complessivamente, all'1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali).

Si ricorda, inoltre, che la riforma degli ammortizzatori sociali ha esteso le tutele, dal 1° gennaio 2022, anche ai lavoratori con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia e, quindi, non soltanto professionalizzante. I datori di lavoro sono, pertanto, tenuti ai conseguenti obblighi contributivi. I lavoratori assunti con contratto di apprendistato (professionalizzante e non) sono beneficiari delle integrazioni salariali agricole e, conseguentemente, i datori di lavoro interessati sono tenuti al versamento della relativa contribuzione in ragione dell'inquadramento assegnato dall'Inps alla matricola aziendale, tenendo presente che le imprese cooperative e i loro consorzi che risultano inquadrati nel settore agricoltura sono tenuti, per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti, professionalizzanti e non), al versamento della contribuzione di finanziamento della cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, secondo le regole e le aliquote che si applicano ai datori di lavoro inquadrati nel settore dell'industria.

Viene inoltre ricordato che l'aliquota contributiva a carico dell'apprendista è pari al 5,84% della retribuzione imponibile per tutta la durata del periodo di formazione e per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Per quanto attiene all'aliquota datoriale nelle ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro alla fine del periodo di apprendistato, l'articolo 32, comma 2, D.Lgs. 150/2015, dispone, invece, che gli incentivi di cui al comma 1 (esonero dal contributo di licenziamento e dal versamento della contribuzione di finanziamento dell'ASpl e dal relativo contributo integrativo, nonché riduzione al 5% della contribuzione dal 25° mese) non siano applicabili dopo la conferma in servizio.

Il messaggio Inps riporta altresì le istruzioni operative per la compilazione del flusso Uniemens in relazione agli apprendisti assunti a decorrere dal 1° gennaio 2023 da parte dei datori di lavoro che occupino alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Le informative per l'azienda

Oggetto: RIVALUTATE LE SANZIONI PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Le ammende riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs. 81/2008, nonché da atti aventi forza di legge, sono rivalutate, a decorrere dal 1° luglio 2023, nella misura del 15,9%.

Così ha stabilito il Decreto direttoriale n. 111/2023 del Ministero del Lavoro.

La rivalutazione quinquennale è stata determinata in linea con la variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo nel quinquennio 2019- 2023.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Le informative per l'azienda

Oggetto: **CONTRIBUTO ADDIZIONALE PER CIGS IN DEROGA**

Il D.L. 48/2023 ha previsto una specifica misura di Cigs in deroga per le aziende, anche se in liquidazione, che a fronte di perdurante crisi aziendale e di riorganizzazione, non siano riuscite a dare completa attuazione, nel 2022, ai piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti per prolungata indisponibilità dei locali aziendali, per cause non a loro imputabili, dando loro la possibilità, nei limiti di spesa previsti, di inoltrare domanda di Cigs al Ministero del lavoro che può autorizzare, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del D.Lgs. 148/2015, un ulteriore periodo, in continuità di tutele già autorizzate, di Cigs fino al 31 dicembre 2023. A tale fattispecie non si applicano le disposizioni del D.Lgs. 148/2015 in materia di consultazione sindacale e di iter procedimentale per la presentazione della domanda (articoli 24 e 25).

L'Inps, con il messaggio n. 2512/2023, aveva fornito apposite indicazioni, precisando, tra l'altro, che l'erogazione avviene esclusivamente con la modalità del pagamento diretto dall'Inps ai lavoratori interessati e che il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all'Inps tutti i dati necessari al pagamento dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione (in mancanza il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro).

Ciò premesso, con il messaggio n. 3575/2023, l'Inps ha fornito indicazioni in merito al confermato obbligo del versamento del contributo addizionale (articolo 5 D.Lgs. 148/2015) a carico delle aziende che ricorrono a tale trattamento, ricordando che lo stesso deve essere calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate (c.d. "*retribuzione persa*") e che la misura dell'aliquota varia in funzione dell'intensità di utilizzo delle integrazioni salariali nell'ambito del quinquennio mobile.

Essendo previsto il pagamento diretto delle prestazioni, le aziende autorizzate, ai fini del versamento del contributo addizionale, devono attendere la notifica della richiesta da parte dell'Inps mediante recapito PEC aziendale o, in subordine, mediante raccomandata A/R. In allegato alla richiesta sarà inviato un modello F24 precompilato per il pagamento.

Viene inoltre ricordato ai datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria che l'obbligo contributivo sussiste anche durante il periodo di integrazione salariale, relativamente alle quote di Tfr maturate sulla retribuzione persa.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Le informative per l'azienda

Oggetto: DIRITTO DEL LAVORATORE ALL'ACCESSO AI DATI DI GEOLOCALIZZAZIONE

Nel recente provvedimento del 14 settembre 2023 il garante per la *privacy* ha esaminato un caso che risulta di interesse anche per i suoi molti risvolti operativi. Si tratta in sostanza di una specifica valutazione, operata dall'Autorità, circa il diritto dei lavoratori a vedersi riconoscere l'accesso ai dati di geolocalizzazione in possesso, nell'ipotesi specifica, del datore di lavoro. Si tratta di un caso pratico nel quale dei lavoratori, per operare un esame dei propri cedolini paga, in relazione alla retribuzione e ai rimborsi ricevuti, avevano richiesto al datore l'accesso i suddetti dati, raccolti attraverso lo *smartphone* in loro possesso, fornito dalla società datrice, sul quale era stato installato un sistema di geolocalizzazione.

Detti lavoratori, non avendo ricevuto quanto richiesto, hanno quindi proposto un reclamo presso il garante.

Nell'istruttoria l'Autorità ha effettivamente riscontrato come la datrice di lavoro non abbia fornito un riscontro idoneo a quanto richiesto dai lavoratori reclamanti, in sostanza non comunicando loro i dati trattati attraverso il GPS, ma limitandosi invece a esporre le generiche modalità e gli scopi per i quali i suddetti dati venivano trattati.

Il garante, quindi, rileva una condotta illecita da parte della società, in base ai principi della normativa sulla *privacy*, ciò in quanto la geolocalizzazione dei dipendenti implica necessariamente un trattamento di dati personali nel momento dello svolgimento della prestazione lavorativa.

Nel sancire quindi un diritto del lavoratore all'accesso ai dati relativi alla loro geolocalizzazione, il garante ha ordinato alla società di fornire ai reclamanti i dati relativi alle specifiche rilevazioni effettuate con il GPS. In ogni caso l'Autorità fa presente che la società, anche qualora non avesse ritenuto di poter dare pieno riscontro alle richieste dei dipendenti, avrebbe comunque dovuto indicare almeno i motivi specifici per i quali non poteva soddisfare le istanze di accesso.

Per la violazione sopra riscontrata il garante ha inoltre irrogato alla società datrice di lavoro una sanzione di 20.000 euro.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

L'agenda delle scadenze

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 1° AL 30 NOVEMBRE 2023

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° al 30 novembre 2023, con il commento dei principali termini di prossima scadenza.

Gli adempimenti sono inseriti con le loro scadenze naturali: nel caso in cui cadano di sabato e nei giorni festivi, e siano prorogati al primo giorno feriale successivo, è indicata tra parentesi la data di effettiva scadenza.

domenica 5 novembre (slitta a lunedì 6)

Chimici – Distinta contributi previdenza complementare

Invio della distinta relativa ai contributi dovuti al fondo di previdenza integrativa FONCHIM.

giovedì 16 novembre

Irpef versamento ritenute - Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente.

Versamento addizionali regionali e comunali - Sostituti d'imposta

Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Versamento acconto addizionale comunale - Sostituti d'imposta

Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente.

Contributi Inps – Gestione separata

Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.

Contributi Inps – Pescatori autonomi

Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Contributi Inps – Datori di lavoro

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.

Contributi Inps ex Enpals – Versamento

Versamento dei contributi dovuti all'ex Enpals, ora Inps, dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

Contributi Inps ex Inpgi – Versamento

Versamento dei contributi dovuti all'ex Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti.

Contributi Casagit – Versamento

Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.

Autoliquidazione Inail - Versamento rata premio

Versamento dell'ultima rata, maggiorata degli interessi, del premio Inail relativo al saldo 2022 e all'acconto 2023, da parte dei soggetti che hanno optato per il pagamento rateale.

Contributi Inps - Artigiani e Commercianti

Versamento della terza rata trimestrale, relativa al 2023, dei contributi dovuti sul minimale.

lunedì 20 novembre

FONCHIM – Contributi previdenza complementare

Versamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare FONCHIM.

Enasarco – Versamento

Versamento dei contributi relativi al III trimestre 2023, relativi agli agenti e rappresentanti.

giovedì 30 novembre

UniEmens – Invio telematico

Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEmens relativa al mese precedente.

Fasi – Versamento

Pagamento dei contributi relativi al quarto trimestre dell'anno in corso, dovuti al Fasi a carico dei dirigenti e delle imprese industriali.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Scadenze contrattuali

PRINCIPALI SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI NOVEMBRE 2023

Di seguito evidenziamo le principali innovazioni contrattuali del mese di NOVEMBRE 2023.

AGENZIE IMMOBILIARI- ACCORDO 7 GIUGNO 2021	
MINIMI RETRIBUTIVI	Livello Q: € 2.500,20
AGRICOLTURA AZIENDE COOPERATIVE – ACCORDO 18 DICEMBRE 2020	
MINIMI RETRIBUTIVI	Livello 1Q: € 2.071,08
ALIMENTARI PMI - ACCORDO 12 LUGLIO 2021	
EGR	Livello Q: € 41,97
AUTOSCUOLE – ACCORDO 12 APRILE 2023	
ARRETRATI RETRIBUTIVI	LIVELLO Q: € 160,74
COIBENTI INDUSTRIA - ACCORDO 29 MAGGIO 2023	
UNA TANTUM	Terza rata € 150,00
DIRIGENTI AUTOTRASPORTO– ACCORDO 1° MAGGIO 2023	
UNA TANTUM	Erogazione seconda tranche: € 800,00
DIRIGENTI MAGAZZINI GENERALI – ACCORDO 31 MAGGIO 2023	
UNA TANTUM	Erogazione seconda tranche: € 500,00
NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE ANAV - ACCORDO 6 OTTOBRE 2022	
INDENNITÀ SOSTITUTIVA MENSA	€ 7,00

20

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

PORTI - ACCORDO 26 GENNAIO 2021	
EDR	EDR contrattuale: € 30

RADIOTELEVISIONE - EMITTENTI PRIVATE – ACCORDO 26 MAGGIO 2022	
MINIMI RETRIBUTIVI	Livello 9Q: € 1.952,85

RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI - AIOP– ACCORDO 3 OTTOBRE 2023	
SUPERMINIMO COLLETTIVO	Nuovo superminimo collettivo determinato in misura tale da garantire un incremento della somma tra paga tabellare e superminimo collettivo non inferiore ad € 40 mensili.

SERVIZI ASSISTENZIALI ANASTE – ACCORDO 27 DICEMBRE 2022	
UNA TANTUM	Erogazione rata mensile

SERVIZI AUSILIARI ANPIT - ACCORDO 29 OTTOBRE 2021	
MINIMI RETRIBUTIVI	Livello Dirigente: € 4.704,00

STUDI PROFESSIONALI - CIFA– ACCORDO 4 MAGGIO 2022	
MINIMI RETRIBUTIVI	Livello Q: € 2.208,10

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365